

Messaggio

numero
8152

data
11 maggio 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 16 settembre 2019 nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS "Modifica dell'art. 46 cpv. 1 lett. f) della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), relativo ai congedi per malattie gravi (Per il riconoscimento delle terapie salvavita)"

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio prendiamo posizione sull'iniziativa parlamentare presentata il 16 settembre 2019 nella forma elaborata dal deputato Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS inerente la modifica dell'art. 46 cpv. 1 lett. f) LORD che stabilisce un diritto a 10 giorni di congedo pagato l'anno in caso malattia grave in famiglia.

Il testo dell'iniziativa chiede di considerare malattia grave ai sensi dell'articolo 46 cpv.1 lett. f) LORD qualsiasi malattia che necessita di "terapia salvavita", come ad esempio le emodialisi, la chemioterapia e il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS. Rientrano in questo novero alcune cardiopatie, alcune patologie respiratorie, malattie autoimmuni e postumi dopo trapianto d'organo con necessità di trattamento medicamentoso, certe patologie neurologiche, diabete mellito insulinodipendente ecc.

In data 26 gennaio 2022 il Gran Consiglio ha affrontato il messaggio n. 8000 del 26 maggio 2021 concernente la modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e i relativi rapporti di maggioranza e minoranza parziale. Per la tematica oggetto del testo dell'iniziativa il Gran Consiglio ha approvato la modifica della LORD introducendo l'art. 46 cpv. 1 lett. f bis che recita:

1 I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:

(...)

f bis) per il tempo necessario all'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute, al massimo dieci giorni lavorativi all'anno e tre giorni lavorativi per evento, salvo per malattia di figli in età inferiore ai 15 anni, per il quale il congedo massimo per evento è di 5 giorni lavorativi, al massimo 10 giorni lavorativi all'anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal 4° evento nell'anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni

Con questa modifica il legislativo, seguendo il rapporto parziale di maggioranza, ha ripreso l'obbligo del datore di lavoro nel campo del diritto privato di concedere un congedo di al massimo tre giorni per evento e al massimo dieci giorni all'anno per problemi di salute (quindi pure per malattia **anche non grave**) di qualsiasi membro della famiglia che necessita di essere accudito e ha considerato l'esigenza di favorire una migliore conciliabilità tra lavoro e cura dei famigliari e per rendere coerenti le disposizioni in vigore tra pubblico e privato.

Mentre l'art. 46 cpv. 1 lett. f) LORD peraltro non previsto dal diritto privato non è stato modificato. Lo stesso riconosce ai dipendenti pubblici 10 giorni di congedo pagato l'anno, utilizzabile anche in modo frazionato e limitato agli stretti congiunti (coniugi, partner registrati, genitori e figli), in caso di malattia grave. Nella valutazione del diritto al congedo la patologia medica viene valutata considerando la gravità della situazione medica del congiunto presente al momento della richiesta, senza prendere in considerazione la gravità della prognosi sul medio-lungo termine e/o la necessità di visite e cure mediche specifiche regolari.

La disposizione attuale limita pertanto il diritto al congedo pagato a quelle situazioni mediche gravi che richiedono la presenza continua del congiunto in situazioni di pericolo imminente di vita, durante un ricovero in un reparto di cure intense o per un'operazione ad alto rischio (intervento che di regola richiede comunque un ricovero in reparto di cure intense) come pure in presenza di un grave peggioramento dello stato clinico tale da mettere il paziente in pericolo di morte, come ad esempio la fase terminale di una grave malattia, sia essa cronica o acuta. Il congedo è limitato ai congiunti più stretti ed è finalizzato a garantire un supporto morale e una vicinanza nei momenti più critici della vita provocati da problemi di salute.

Il congedo non è dunque rivolto alle situazioni in cui la malattia necessita un sostegno organizzativo e concreto che può essere delegato anche ad altre persone o ad operatori esterni.

Ritenuto quanto precede e ribadito che l'obiettivo del congedo per malattia grave è legato alla possibilità di rimanere vicini ai congiunti al momento dell'effettivo acuirsi della patologia e non durante tutto il decorso della malattia e ritenuta parimenti l'introduzione dell'art. 46 cpv. 1 lett. f bis LORD che può essere applicato anche ai casi riportati nell'atto parlamentare, vi invitiamo a considerare l'iniziativa evasa con l'adozione da parte del Parlamento dell'articolo soprammenzionato, lettera f bis, pubblicato sul BU in data 1° aprile 2022 e che è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 2021.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri